

## S. 494 / Nr. 83 Bundesrechtliche Abgaben (i)

BGE 74 I 494

83. Sentenza 10 dicembre 1948 nella causa B. contro Commissione di ricorso del Cantone Ticino in materia d'imposta e di nuovo sacrificio per la difesa nazionale.

Regeste:

Imposta e nuovo sacrificio per la difesa nazionale.

1. Le prestazioni derivanti da un'assicurazione di rendita temporanea senza rimborso del capitale sono imponibili quale reddito a norma dell'art. 21 cifra 1 lett. c DIN.

2. Valutazione ai fini del nuovo sacrificio dei diritti su prestazioni in corso a dipendenza di un contratto di assicurazione di rendita temporanea senza rimborso del capitale (art. 11 cp. 2 e 5 DSN II).

Wehrsteuer und Wehropfer II:

1. Renten aus befristeten Leibrentenverträgen sind Bestandteil des bei der Wehrsteuer anrechenbaren Einkommens (Art. 21, Abs. 1 lit. c WStB).

2. Steuerwert von Ansprüchen aus befristeten Leibrentenverträgen beim neuen Wehropfer (Art. 11 Abs. 2 und 5 WOB II).

Impôt et nouveau sacrifice pour la défense nationale:

1. Les prestations dérivant d'une assurance de rente temporaire sans remboursement du capital sont imposables comme revenu au sens de l'art. 21, ch. 1, litt. c AIN.

2. Estimation, en vue du nouveau sacrifice, de la valeur des droits sur des prestations en cours qui découlent d'un contrat d'assurance de rente temporaire sans remboursement du capital (art. 11, ch. 2 et 5 ASN II).

A. Agli effetti dell'imposta e del nuovo sacrificio per la difesa nazionale, il contribuente dichiarava, tra l'altro, quattro polizze di assicurazione stipulate alla seguenti condizioni: l'assicuratore si obbliga, contro il pagamento di un premio unico, a corrispondere al contribuente una rendita determinata durante un certo numero di anni, purchè lui o sua moglie siano ancora in vita alla scadenza delle prestazioni. La Commissione di tassazione dichiarava imponibili le

Seite: 495

rendite contrattuali di 10726 fr. all'anno (art. 21 DIN) ed accertava il valore patrimoniale dei diritti di assicurazione in 70 899 fr. (art. 9 e 11 DSN II). Il reclamo interposto contro la tassazione era respinto.

B. Il contribuente insorgeva dinanzi alla Commissione cantonale di ricorso, chiedendo che il reddito esposto di 10 726 fr. fosse stralciato (subordinatamente ridotto a 1069 fr. 76) e che il valore attribuito alla polizza di assicurazione no 2038430 fosse ridotto da 34 080 fr. a 19 200 fr. Egli adduceva in sostanza quanto segue: Le rendite annuali di 10 726 fr. non costituiscono un reddito soggetto all'imposta per la difesa nazionale, poichè rappresentano il rimborso del capitale versato a suo tempo più gli interessi del 3%. Imponibile potrebbe essere tutt'al più la parte delle rendite che corrisponde agli interessi del capitale (1069 fr. 75). Per quanto concerne infine la valutazione della polizza ai fini del nuovo sacrificio, la capitalizzazione della prestazione annuale di 4800 fr. dev'esser fatta con il coefficiente 4 anzichè con quello 7,1 adottato nella decisione impugnata.

Con decisioni 15 luglio 1948 la Commissione cantonale di ricorso respingeva il gravame, osservando che l'autorità di tassazione si era conformata alle direttive emanate dall'Amministrazione federale delle contribuzioni in materia di rendite vitalizie condizionate nel tempo e soggette al diritto di aspettativa.

C. Il ricorrente ha deferito queste decisioni al Tribunale federale, riconfermandosi nelle sue conclusioni, essenzialmente per i seguenti motivi: Contrariamente a quanto ha giudicato la Commissione cantonale di ricorso, le prestazioni litigiose non sono rendite vitalizie, ma rendite temporanee senza rimborso del capitale residuante in caso di morte prematura del beneficiario. La rinuncia del ricorrente alle annualità eventualmente non ancora scadute alla sua morte rappresenta la prestazione di costui per l'interesse, leggermente superiore a quello usuale, concessogli dalla controparte. Le rendite annuali

Seite: 496

costituiscono quindi, prescindendo dagli interessi di 1069 fr. 75, un consumo di capitale non imponibile. Questo modo di vedere è stato condiviso segnatamente dalla Commissione di ricorso del Cantone di Argovia nella sua decisione 19 giugno 1947, che concerne una fattispecie analoga alla presente. D'altra parte, i diritti su rendite temporanee in corso (senza rimborso del capitale) sono

soggetti al nuovo sacrificio per la difesa nazionale nell'ammontare calcolato secondo le norme applicabili in materia di rendite d'annuità, sempre che non sia più elevato di quello che si otterrebbe per una rendita vitalizia. Queste direttive sono state disattese in concreto dall'Autorità cantonale.

La Commissione cantonale di ricorso conclude pel rigetto del gravame. L'Amministrazione federale delle contribuzioni propone di respingere il ricorso quanto al reddito e di ammetterlo quanto alla sostanza.

Così richiesto dal Presidente di questa Camera, l'Ufficio federale delle assicurazioni ha presentato il 29 novembre 1948 le sue osservazioni, delle quali si dirà, per quanto occorra, in appresso.

Considerando in diritto:

1. La soluzione della controversia presuppone un'indagine intesa a stabilire la natura dei contratti di rendita litigiosi.

Occorre distinguere, a questo proposito, tra il contratto di rendita certa o d'annuità e il contratto di rendita per il caso di vita. Caratteristico per il primo di questi tipi contrattuali è l'assenza di un elemento aleatorio. L'uno dei contraenti si obbliga a pagare un capitale, l'altro a corrispondere un certo numero di rendite di un ammontare determinato. Se il creditore muore prima di aver percepito tutte le rendite stipulate, quelle non ancora scadute alla sua morte saranno pagate agli eredi. Non sussiste incertezza né sull'entità complessiva delle prestazioni, né sul tempo in cui saranno effettuate; le rendite costituiscono quindi il rimborso del capitale e dei suoi

Seite: 497

interessi. Siffatto contratto di rendita non riveste pertanto carattere assicurativo (cf. ZOLLINGER, Der Rentenversicherungsvertrag nach schweizerischem Privatrecht, Zürich 1948, p. 20 sgg.).

Da definirsi come vero e proprio contratto di assicurazione è invece la stipulazione di una rendita per il caso di vita. L'assicuratore si obbliga, contro il pagamento di un capitale, a corrispondere all'assicurato delle rendite determinate fin tanto che sarà in vita. Il rischio incide nei rapporti tra le prestazioni dei contraenti ed imprime alla stipulazione di una rendita vitalizia il carattere specifico dell'assicurazione.

A questi tipi contrattuali di rendita se ne aggiunge un altro di carattere misto, che è la risultante della fusione di elementi della rendita certa e di quella vitalizia. La corresponsione della rendita è prevista dai contraenti soltanto per un tempo determinato e cessa prematuramente se muore il creditore, svincolando il debitore dall'obbligo di ulteriori prestazioni (assicurazione di rendita temporanea). Il rimborso del capitale pagato dall'assicurato all'atto della conclusione del contratto non è garantito come nella stipulazione di una rendita certa; l'ammontare della rendita è prevalentemente in funzione della probabilità di vita dell'assicurato. Trattasi adunque di un negozio che rientra nella categoria dei contratti di assicurazione.

Gli elementi specifici dell'assicurazione di una rendita temporanea senza rimborso del capitale sono appunto quelli che contraddistinguono i contratti stipulati dal ricorrente, conclusione alla quale giunge anche l'Ufficio federale delle assicurazioni.

2. Agli effetti dell'imposta per la difesa nazionale, le rendite annue di 10 726 fr. non costituiscono quindi, contrariamente alla tesi sostenuta dal ricorrente, un consumo di capitale non imponibile nella misura in cui rappresenta il rimborso rateale dei fondi da lui versati, ma vere e proprie prestazioni di assicurazione tassabili

Seite: 498

quale reddito a norma dell'art. 21 cifra 1 lett. c DIN. Questo giudizio non è infirmato dalla decisione 19 giugno 1947 della Commissione di ricorso argoviese già pel motivo ch'essa ebbe a pronunciarsi su di un contratto di assicurazione di rendita temporanea con rimborso del capitale in caso di morte prematura dell'assicurato, ipotesi che non ricorre in concreto.

3. La tassazione ai fini del nuovo sacrificio per la difesa nazionale è litigiosa soltanto per quanto riguarda la valutazione dei diritti su prestazioni in corso a dipendenza del contratto di assicurazione di rendita temporanea no 2038430. Trattasi di una rendita annua di 4800 fr. pagabile in rate semestrali, la prima il 1° marzo 1943, l'ultima il 1° ottobre 1953.

Orbene, la legge prevede espressamente le norme per il computo di rendite in corso garantite per tutta la vita (art. 11 cp. 1 e 2 DSN II) o di durata limitata (art. 11 cp. 5 DSN II); essa è invece muta per quanto riguarda le rendite temporanee per il caso di sopravvivenza dell'assicurato. Questa lacuna è stata colmata dalla prassi.

Giusta le istruzioni emanate in merito dall'Amministrazione federale delle contribuzioni, la rendita temporanea in corso dev'essere valutata in principio secondo l'art. 11 cp. 5 DSN II; tuttavia, per tener conto del fatto che il beneficiario potrebbe morire prima di aver percepito tutte le prestazioni pattuite, il valore imponibile non deve essere superiore a quello che si otterrebbe applicando l'art. 11 cp. 2 DSN II.

L'autorità cantonale ha bensì determinato il valore patrimoniale dei diritti di assicurazione litigiosi a

norma dell'art. 11 cp. 5 DSN II, ma ha ommesso di verificare se il computo in conformità dell'art. 11 cp. 2 DSN II non sarebbe stato più favorevole per il contribuente. E così è appunto in concreto; la capitalizzazione della prestazione annua di 4800 fr. con il coefficiente 4 applicabile per una rendita vitalizia dà una somma di 19 200 fr., che è inferiore a quella di 34 080 fr. esposta in sede cantonale.

Seite: 499

Il Tribunale federale pronuncia:

Il ricorso è respinto per quanto concerne l'imposta per la difesa nazionale ed è accolto per quanto attiene al nuovo sacrificio per la difesa nazionale